

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 84 e 103-A)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1984

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (n. 84)

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, ZITO, DE GIUSEPPE, GHERBEZ, CONTI PERSINI e COVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona « B » del Territorio libero di Trieste (n. 103)

d'iniziativa dei senatori TONUTTI, BEORCHIA, TOROS e GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente normativa vengono integrate le disposizioni, concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e ad imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, adottate con legge 26 gennaio 1980, n. 16. Occorre invece rilevare che la legislazione afferente, in via generale, a profughi ed emigrati non è mai risultata nè tempestiva nè puntuale. Appare dunque necessario adottare misure che colmino le lacune che tuttora si riscontrano in siffatto settore. Cionondimeno bisogna tener presente che nuove norme vengono introdotte anche in materia di indennizzo dei beni abbandonati dai nostri connazionali nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in zona B dell'ex territorio libero di Trieste, già oggetto di precedenti misure legislative (leggi 8 novembre 1956, n. 1325; legge 6 ottobre 1962, n. 1469; legge 18 marzo 1958 n. 269; legge 2 marzo 1963, n. 387 e legge 6 marzo 1968, n. 193). A questa categoria di cittadini verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 193 del 1968, che ad essi in particolare appunto si rivolgeva. Essi potranno poi, come è previsto in via generale per tutti coloro che abbiano perduto beni e diritti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, beneficiare del concorso statale sugli interessi per mutui contratti per lo svolgimento di attività produttive, industriale, agricole, commerciali e artigianali in cui sia stato reimpiegato l'inden-

nizzo percepito. Norme particolari vengono poi dettate per facilitare la liquidazione degli indennizzi stessi.

Il complesso della normativa all'esame, dopo avere individuato in via generale soggetti di diritti e possessori di beni perduti che hanno titolo per richiedere l'indennizzo, precisa che le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in Estremo oriente, comunque avvenute ad opera dell'uno o dell'altro beligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite in naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base del combinato disposto della legge n. 294 del 1975 e delle presenti norme.

D'altra parte occorre tenere conto che il presente progetto di legge corrisponde anche alla esigenza di integrare l'entità degli indennizzi in passato previsti, che, assai tardivamente disposti, sono poi risultati molto svalutati.

Conclusivamente il relatore, rinviando alla esposizione in Assemblea l'illustrazione di ulteriori e più approfonditi aspetti della tematica sottesa alle norme all'esame nonchè la proposta di congruamente differire il termine, indicato all'articolo 6 del testo proposto, entro il quale il ministro del Tesoro dovrà emanare il decreto per il piano di ammortamento dei titoli consegnati in pagamento per gli indennizzi, auspica che il Parlamento corrisponda prontamente alle attese di quei cittadini che abbiano subito perdite e disagi all'estero in conseguenza di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi di attività proficuamente intraprese.

SAPORITO, *relatore*

## PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sui disegni di legge nn. 84 e 103

(ESTENSORE COLELLA)

4 luglio 1984

La Commissione, esaminati i disegni di legge, preso atto degli elementi di informazione forniti dal rappresentante del Tesoro in relazione agli oneri complessivamente derivanti dai due provvedimenti per il decennio 1984-1993, non si oppone all'ulteriore *iter* di tali disegni di legge, a condizione tuttavia che venga individuata una copertura fi-

nanziaria degli oneri implicati tale da rappresentare un effettiva garanzia in ordine sia alle esigenze connesse alla proiezione triennale (1984-1986) sia a quelle relative all'arco temporale di operatività dei benefici previsti.

La Commissione chiede tuttavia fin d'ora di essere reinvestita dell'esame, in sede consultiva, della nuova formula di copertura finanziaria nel frattempo formalizzata in sede di merito.

26 luglio 1984

La Commissione, riesaminati i disegni di legge nn. 84 e 103, di contenuto analogo, a revisione del precedente parere emesso in data 4 luglio 1984, non si oppone al loro ulteriore corso a condizione che la clausola di copertura del testo che presumibilmente risulterà dalla unificazione dei due provvedimenti, sia formulata nel seguente modo:

« L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in

lire 502 miliardi da ripartire nel decennio 1984-1993.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 84**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BARSACCHI ED ALTRI

**Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero**

**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, compresi quelli della zona B dell'ex territorio libero di Trieste o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

**Art. 2.**

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero**

**Art. 1.**

*Identico:*

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

**Art. 2.**

*Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 84)

Art. 3.

All'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« d) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana per i beni perduti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 84)

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della on. B dell'ex territorio libero di Trieste, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 50 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

*Identico:*

« *Identico.*

*Identico.*

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore all'anno 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 50 volte il valore all'anno 1938.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 84)

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al gennaio 1948 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 40.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia ».

Art. 6.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 7.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento garantito dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 84)

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento ».

Art. 8.

All'articolo 10, primo comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) commissione interministeriale amministrativa, integrata dai rappresentanti di categoria, prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064: per la zona B dell'ex territorio libero di Trieste ».

Art. 9.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il **Ministro del tesoro**, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonchè curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1983 di 15.000 milioni di lire ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

Art. 7.

*Identico.*

**Soppresso.**



(Segue: Testo del disegno di legge n. 84)

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A un primo limite di impegno per l'anno finanziario 1983 di 15.000 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

---

### DISEGNO DI LEGGE N. 103

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TONUTTI ED ALTRI

---

**Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona « B » del Territorio libero di Trieste**

#### Art. 1.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

#### Art. 2.

Gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

#### Art. 8.

*Identico.*

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 103)

Art. 3.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

Art. 4.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficiente documentazione, sarà liquidato dalle due commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi dai territori ceduti alla Jugoslavia.

Art. 5.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'Accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del Trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 103)

**Art. 6.**

In deroga alle disposizioni delle vigenti leggi, la liquidazione ed il pagamento delle somme previste dalla presente legge saranno effettuati direttamente dalle Intendenze di finanza del territorio di residenza degli interessati, alle quali il Ministero del tesoro provvederà a trasmettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la relativa documentazione.

Nei casi in cui la pratica riguardi più persone, sarà competente l'Intendenza di finanza del luogo di residenza del primo intestatario della pratica in questione.

Se il primo intestatario è residente all'estero, la competenza è devoluta all'Intendenza di finanza di Roma.

La competenza per la liquidazione è devoluta alle Commissioni previste dalle leggi precedenti, mentre il pagamento sarà effettuato secondo le disposizioni dei precedenti corami.

**Art. 7.**

Gli indennizzi che saranno corrisposti in base alla presente legge saranno esenti da ogni imposta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

**Art. 9.**

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri:

- a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
- b) gravi infermità o menomazioni;
- c) età.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta alla competente Intendenza di finanza.

**Art. 10.**

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 103)

Art. 8.

L'onere derivante per gli indennizzi previsti dalla presente legge, valutato in lire 300 miliardi, farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata di lire 5 miliardi per l'anno 1983 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, mediante corrispondente riduzione dal capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detti esercizi.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 502 miliardi da ripartire nel decennio 1984-1993.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

**Soppresso.**

*Identico.*